



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 9 dicembre 2020

## Impresa familiare: Modifiche entro il 31 dicembre, altrimenti ...

*Aspetti civilistici, contabili, fiscali. Quando gli effetti vengono posticipati.*

L'**articolo 230 bis del Codice Civile** regola l'istituto dell'impresa familiare. Due sono gli elementi che caratterizzano l'impresa familiare:

1. l'attività di lavoro svolta in modo continuativo nell'impresa se non diversamente regolamentata;
2. La sussistenza di un rapporto di parentela o di affinità

Ma chi sono i familiari così come riconosciuti dall'articolo 230 bis? Vediamo:

<b>il coniuge;</b>
<b>i parenti entro il terzo grado;</b>
<b>gli affini entro il secondo.</b>

Questi familiari, se partecipano al lavoro in modo continuativo, **in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato:**

<b>hanno diritto al mantenimento;</b>
<b>partecipano agli utili dell'impresa familiare;</b>
<b>partecipano ai beni acquistati da essa;</b>
<b>partecipano agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento;</b>
<b>partecipano alle decisioni (adottate a maggioranza dei familiari partecipanti);</b>
<b>hanno diritto di prelazione sull'azienda nel caso di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda.</b>

Sotto il **punto di vista contabile**, tale impresa rimane una ditta individuale, il titolare rimane responsabile e risponde delle obbligazioni intraprese.

Sotto il **profilo fiscale** spettano al titolare gli obblighi fiscali di soggettività passiva Iva, di sostituto di imposta, di formazione del reddito di impresa e nei confronti dell'impresa trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza**, già previsto per le società di persone.

Il reddito prodotto viene ripartito ad ogni collaboratore proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito.

Dapprima la ripartizione era libera, ora fiscalmente vi è un limite, **l'importo attribuito ai collaboratori non può essere superiore al 49%** del totale. Nel contempo **le perdite non possono essere attribuite ai collaboratori e rimangono di pertinenza del solo titolare.**

Per la formazione dell'impresa familiare è necessario un atto notarile di costituzione **anteriore all'inizio del periodo d'imposta**, anche se spesso specificate **non è necessario specificare le quote di partecipazione** poiché le stesse devono essere commisurate in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e questo può avvenire solo in consuntivo del periodo d'imposta.

Gli **effetti fiscali** decorrono come segue:

Costituzione impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività da parte del titolare	Le quote ai collaboratori potranno essere imputate nello stesso anno
Costituzione impresa familiare ma in esercizio successivo all'inizio dell'attività da parte del titolare	Le quote ai collaboratori potranno essere imputate dall'anno seguente
Ingresso di un nuovo collaboratore nell'esercizio in impresa familiare già esistente	La quota a quest'ultimo potrà essere imputata dall'anno seguente

Pertanto, qualora si intendesse dal prossimo esercizio attribuire quote a collaboratori familiari, è necessario stipulare l'atto prima della fine dell'anno corrente.